



**Intesa**  
**per lo sviluppo della collaborazione**

tra

**la Regione del Veneto**  
**(Repubblica Italiana)**

e

**lo Stato di Rio Grande do Sul**  
**(Repubblica Federativa del Brasile)**

La Regione del Veneto, con sede amministrativa a \_\_\_\_\_ (Repubblica Italiana), rappresentata in questo atto da \_\_\_\_\_ e lo Stato di Rio Grande do Sul, con sede amministrativa a \_\_\_\_\_ (Repubblica Federativa del Brasile), rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_ (di seguito le "Parti"), in conformità al Protocollo di Gemellaggio sottoscritto dalle Parti il 18 giugno 2001 a Venezia,

- tenuto conto dei profondi legami culturali tra le rispettive cittadinanze, in particolare della presenza di significative Comunità di origine veneta presenti nello Stato di Rio Grande do Sul;
- tenuto conto delle numerose attività di collaborazione realizzate, in particolare il Progetto Co.Ca.P., attuato nell'ambito del Programma europeo URB-AL III;
- viste le numerose reciproche visite, svoltesi nel corso degli anni, da parte di delegazioni istituzionali, economiche e commerciali della Regione del Veneto e dello Stato di Rio Grande do Sul;
- ricordati in particolare gli incontri istituzionali avvenuti il 21 ottobre 2016 a Venezia e il 17 novembre 2016 a Porto Alegre tra il Presidente della Regione del Veneto e il Governatore dello Stato di Rio Grande do Sul, nei quali è stata ribadita la comune volontà di rafforzare ulteriormente i rapporti di amicizia e collaborazione tra le rispettive comunità;

stabiliscono di sottoscrivere la presente Intesa attuativa del summenzionato Protocollo di Gemellaggio, come segue:

1. Le Parti, in conformità a quanto disposto dalle leggi della Repubblica Italiana (in particolare la legge n. 131/2003, articolo 6, comma 2), dalle leggi della Regione del Veneto e da quelle della Repubblica Federativa del Brasile e dello Stato di Rio Grande do Sul, si impegnano a promuovere le azioni necessarie allo sviluppo reciproco e ad intensificare la collaborazione in ambito economico e commerciale, al fine di promuovere i rapporti e gli scambi tra i rispettivi sistemi produttivi. La presente Intesa si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi nonché degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

2. In particolare le Parti promuoveranno la collaborazione nei settori dell'alimentare/agroalimentare, vitivinicolo, turismo, scienza e tecnologia, coinvolgendo le istituzioni di formazione e i centri di ricerca di entrambe le Parti, nonché della selvicoltura, del turismo, della valorizzazione dei beni ambientali e culturali, dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e di tutti i settori produttivi nei quali vi sia un interesse condiviso. Inoltre, le Parti favoriranno la formazione di partenariati in iniziative a favore delle piccole e medie imprese, in particolare di quelle facenti parte di distretti produttivi. Le attività finalizzate al sostegno delle azioni di collaborazione tra le imprese saranno attuate in conformità a quanto disposto dal Piano di Promozione Nazionale e per la Regione del Veneto nel rispetto delle iniziative di cui all'Accordo di programma con il Ministero per lo Sviluppo Economico italiano, nell'ambito delle proprie competenze.



6888986b



3. Le Parti collaboreranno al fine di scambiarsi informazioni su commercio e investimenti e promuovere scambi di visite di delegazioni commerciali e di operatori del mondo economico.
4. Le Parti si impegnano a promuovere la partecipazione da parte di proprie delegazioni a fiere e manifestazioni nei rispettivi territori, dandone anticipata comunicazione.
5. Le Parti promuoveranno i rapporti di amicizia e collaborazione tra Enti, Organismi ed Associazioni dei rispettivi territori, e delle Comunità italiane presenti nello Stato di Rio Grande do Sul, favorendo il loro coinvolgimento nelle attività che verranno svolte in attuazione della presente Intesa.
6. Le Parti si potranno riunire annualmente, a rotazione nei due Paesi, allo scopo di promuovere le azioni di collaborazione. Le Rappresentanze Diplomatiche Italiane e Brasiliane saranno informate in merito alle azioni di attuazione della presente Intesa.
7. Le Parti si impegnano, nell'ambito delle loro rispettive normative, a sostenere le attività previste in applicazione della presente Intesa, sia attraverso fondi propri, sia mediante contributi che si rendano disponibili nell'ambito della programmazione dell'Unione Europea e di altre fonti di finanziamento internazionali, comunque senza generare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
8. Le Parti previo mutuo consenso – e da parte italiana in osservanza di quanto disposto all'articolo 6, comma 2, della legge n. 131/2003 – potranno introdurre emendamenti alla presente Intesa, che costituiranno parte integrante della medesima e seguiranno procedure analoghe a quelle adottate per l'approvazione della presente Intesa.
9. La presente Intesa acquista efficacia alla data della sua firma, salvo eventuali adempimenti previsti dalle normative delle Parti, che saranno opportunamente comunicati. L'Intesa ha una durata di cinque anni, tacitamente rinnovati per altri cinque anni, qualora nessuna delle Parti decida di risolvere l'Intesa per iscritto almeno sei mesi prima della scadenza quinquennale prevista.

Le Parti sottoscrivono la presente Intesa di comune accordo, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la  
Regione del Veneto  
(Repubblica Italiana)

Per lo  
Stato di Rio Grande do Sul  
(Repubblica Federativa del Brasile)



6888986b

